

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **VARIANTE PARZIALE N.01/2021 AL PRGC VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17,
COMMA 5 DELLA LR 56/77**

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di agosto alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DAVID DOTT. PIERO GIUSEPPE - Sindaco	Sì
2. SERVIDIO ENZO - Consigliere	Sì
3. GENCARELLI SILVANA - Consigliere	Sì
4. MANFREDI ELENA - Consigliere	Sì
5. BOSSI FILIPPO CARLO - Consigliere	Sì
6. MORA CLEMENTE - Consigliere	Sì
7. MAZZUCATO DANIELE - Consigliere	Sì
8. BORRA DARIO - Consigliere	Sì
9. DI FRANCO PIERANGELO MARIA - Consigliere	No
10. ZANETTA PAOLO MASSIMO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del ViceSegretario Comunale Dott. Marco Suno Minazzi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DAVID DOTT. PIERO GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Comignago è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 14-1324 in data 20.04.2015 pubblicato sul BUR Regione Piemonte n. 17 del 30.04.2015 supplemento ordinario n. 1;

Dato atto che il Comune di Comignago nell' ambito di un' opportuna revisione territoriale ha avviato un procedimento per addivenire alla trasformazione di un'area a destinazione turistico-alberghiera di cui all' art. 18 delle NTA del PRGC vigente in corrispondenza del foglio 6 mappale 802 in area destinata da attività agricole di cui all' art.19 delle NTA del PRGC vigente;

Dato atto che la scelta in oggetto è motivata dalla oggettiva difficoltà di promuovere nuovi insediamenti alberghieri nell' area indicata e ritenuto altresì che la medesima si trova ubicata in prossimità di aree di valenza paesaggistico-ambientale;

Considerato, dunque, opportuno procedere alla trasformazione dell' area in oggetto ad uso agricolo anche in linea con le disposizioni nazionali ed europee di contenimento del consumo del suolo;

Intervenuta pertanto la necessità di procedere con l'adeguamento del PRGC per la trasformazione con susseguente cambio della destinazione d' uso dell' area;

Ritenuto di procedere all'adeguamento dello strumento di pianificazione territoriale comunale attraverso una variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., in quanto, gli effetti comportano rilevanza limitata al territorio comunale;

Visti i contenuti complessivi della variante;

Atteso che, la variante proposta presenta le seguenti condizioni:

- non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente;
- non interviene a modificare in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non interviene a ridurre o ad aumentare la quantità globale di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. oltre il limite di 0,5 mq/abitante;
- non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGC vigente;
- non incrementa le superfici territoriali né gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente relativi ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive in misura superiore al 3% delle aree totali vigenti e previste;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione delle idoneità geologiche all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24 né le afferenti normative di tutela e salvaguardia;

Visto quanto elencato sopra e visto il contenuto dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., atteso pertanto che la presente Variante è da considerarsi qualificabile come "Variante Parziale";

Ritenuto di non procedere alla predisposizione di relazioni specifiche in merito agli aspetti geologici-tecnici ed alla compatibilità acustica in quanto la variante non prevede trasformazioni di aree agricole e/o modifiche di azzonamenti;

Visti gli allegati progettuali consistenti nella Relazione illustrativa e nelle tavole grafiche e depositati agli atti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i., le varianti al PRG, assunte ai sensi del medesimo articolo, comma 5, sono sottoposte a verifica di assoggettabilità alla VAS;

Dato atto che ai sensi della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 è possibile attivare il procedimento integrato per l'approvazione della variante parziale al PRGC con la fase di verifica di assoggettabilità e la pubblicazione in "maniera contestuale", come previsto dalla scheda "j.1." allegata alla medesima deliberazione regionale;

Visto a tal proposito il Documento tecnico preliminare predisposto dall'arch. Giovanni Buzzi per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;

Ritenuto altresì, in assenza in organico di personale interno a cui conferire tale incarico con le specifiche caratteristiche necessarie per svolgere tale compito, di affidare l'incarico ad un professionista esterno in possesso di tale capacità professionale adeguata ad espletare le mansioni di Organo Tecnico Comunale con il compito di determinare se la suddetta proposta di variante parziale al PRGC, per gli argomenti trattati, debba essere assoggettata o no alla fase di Verifica Ambientale Strategica;

Ritenuto, inoltre, vista la procedura eseguita di verifica di assoggettabilità, di aver ottemperato anche ai dispositivi dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;

Dato atto che in data 3/10/2017 con DCR n. 233-35836 è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale, pubblicato sul BURP n. 42, supplemento 1 del 19/10/2017 e che ai sensi dell'art. 143, comma 9, del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e, come specificato nell'art. 2, comma 4 delle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale, a far data dall'approvazione del piano medesimo le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici e che, per gli effetti di cui all'art. 8, comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i., tali disposizioni sono contenute all'interno del piano paesaggistico regionale, in particolare nelle norme di attuazione agli articoli 3 comma 9, 13 commi 11, 12 e 13, 14 comma 11, 15 commi 9 e 10, 16 commi 11, 12 e 13, 18 commi 7 e 8, 23 commi 8 e 9, 26 comma 4, 33 commi 5, 6, 13 e 19, 39 comma 9 e 46, commi 6, 7, 8 e 9, nonché nel "*Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte*", all'interno della sezione "*prescrizioni specifiche*" presente nelle schede relative a ciascun bene;

Richiamata la L.R. 56/77 e s.m.i.;

Richiamato il D.Lgs 152/2006;

Richiamato il D.Lgs n. 267/2000;

Visti i pareri tecnici favorevoli del Responsabile dell'Area tecnica in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e del responsabile dell'area finanziaria in merito alla regolarità contabile ;

Preso atto della relazione introduttiva del Sindaco il quale illustra il punto all'ordine del giorno e nello specifico l'intenzione dei proprietari di procedere alla trasformazione dell'area oggetto del presente provvedimento in area agricola.

Disposto dal Sindaco di procedere mediante votazione palese ed avendo l'esito della votazione dato il seguente risultato: tutti favorevoli all'unanimità

DELIBERA

1. Di adottare ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante Parziale n. 1 al PRGC, per la trasformazione dell'area in corrispondenza del foglio n. 6 mappale 802 da aree turistico-alberghiere di cui all'art. 18 delle NTA del PRGC vigente in corrispondenza del foglio 6 mappale 802 in area destinata da attività agricole di cui all'art. 19 delle NTA del PRGC vigente;
2. Di adottare gli allegati progettuali consistenti nella Relazione illustrativa e nelle tavole grafiche;
3. Di adottare il Documento tecnico preliminare predisposto dall'arch. Giovanni Buzzi per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;
4. Di dare atto ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/1977 e successive modifiche, la Variante presenta le seguenti condizioni:
 - a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente;
 - b) non interviene a modificare in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non interviene a ridurre o ad aumentare la quantità globale di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. oltre il limite di 0,5 mq/abitante;
 - d) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del

PRGC vigente;

- e) non incrementa le superfici territoriali né gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente relativi ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico- ricettive;
 - f) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione delle idoneità geologiche all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente in misura superiore al 3% delle aree totali vigenti e previste;
 - g) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24 né le afferenti normative di tutela e salvaguardia;
- e che pertanto la presente Variante è da considerarsi qualificabile come "Variante Parziale";
5. Di dichiarare che non viene allegato il prospetto numerico previsto dall'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 in quanto non è prevista alcuna variazione della capacità insediativa residenziale;
 6. Di disporre che la presente deliberazione, sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS, venga pubblicata sul sito informatico del Comune di Comignago ed all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di trenta giorni consecutivi e che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione è possibile per chiunque formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse riferite agli ambiti ed alle previsioni della variante;
 7. Di comunicare l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti ai soggetti competenti in materia ambientale che entro sessanta giorni esprimono il parere di competenza;
 8. Di disporre che il professionista esterno incaricato per la VAS emetterà il parere motivato entro 90 giorni dal termine delle consultazioni;
 9. Di dare atto che, vista la procedura in corso di assoggettabilità della variante alla VAS, il Comune sta ottemperando anche al dispositivo dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;
 10. Di dare atto che le previsioni di pianificazione di tale variante non interferiscono con le aree di danno degli stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante presenti sul territorio comunale;
 11. Di dare atto che la variante adottata con il presente provvedimento è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni, nello specifico alle norme cogenti del Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione di Consiglio Regionale 3/10/2017, n. 233-35836;
 12. Di inviare, per il seguito di competenza, la presente deliberazione ed i relativi allegati alla Provincia di Novara al fine di ottenere il parere sulla compatibilità della variante parziale con il Piano Territoriale Provinciale e i progetti sovramunicipali approvati, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della deliberazione di adozione ed agli Enti competenti in materia ambientale per l'espressione del proprio parere di competenza.

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERI - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

Visto con parere favorevole.
Comignago 18/08/2021

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch Paolo Maiorano

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. PIERO GIUSEPPE DAVID

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marco Suno Minazzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal _____ per 15 giorni consecutivi e successivi.

Comignago li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marco Suno Minazzi

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000) e con la cadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marco Suno Minazzi
